



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

DECRETO di ARCHIVIAZIONE

- artt. 408 ss. c.p.p. -

Il giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Micaela Raimondo,
letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, iscritto a carico di **RACKETE CAROLA**(in atti meglio generalizzata), in relazione alle seguenti ipotesi di reato: **ART. 12, C. 1 E 3 LETT. A), D. LGS. 286/1998 e art. 1099 cod. nav. commessi in Lampedusa il 26.06.2019;**
vista la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Pubblico Ministero in data **2.11.2021;**
ritenuto che le argomentazioni espresse nella richiesta di archiviazione - da intendersi qui integralmente richiamata - circa l'infondatezza della *notitia criminis* siano condivisibili in quanto, all'esito delle indagini, non emergono elementi suscettibili di sorreggere l'ipotesi accusatoria nei confronti della persona indagata;
rilevato infatti che la Rackete - in qualità di comandante dell'imbarcazione Sea Watch 3 appartenente all'organizzazione non governativa Sea Watch (ONG impegnata, come è noto, nelle attività di ricerca e soccorso in mare dei migranti che quotidianamente intraprendono, a bordo di imbarcazioni fatiscenti, dei veri e propri viaggi della speranza per raggiungere l'Italia e da lì l'Europa dalle coste libiche), ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto, nazionale ed internazionale, del mare, non potendosi considerare "place of safety" il porto di Tripoli, come anche sottolineato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha di recente evidenziato, in un rapporto, come alcune migliaia di richiedenti asilo, rifugiati e migranti presenti in Libia versino in condizione di detenzione arbitraria e sono sottoposti a torture ed a trattamenti disumani e degradanti in violazioni dei loro diritti umani;
rilevato, inoltre, che, sebbene in linea di principio la nave che presta assistenza può essere considerata temporaneamente un luogo sicuro, nel caso concreto mancavano tali presupposti in quanto, come statuito dalla Suprema Corte nel confermare l'ordinanza di non convalida di arresto e di rigetto di

applicazione di misura cautelare personale emessa da questo Ufficio nei confronti dell'odierna indagata, "non può essere qualificato come "luogo sicuro", per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse", considerata la presenza a bordo, per diversi giorni, di persone particolarmente vulnerabili tra le quali donne anche in stato di gravidanza, sei minori di cui due neonati, migranti con ustioni da carburante, soggetti con sospetta tubercolosi;

rilevato, in definitiva, che la condotta della Rackete, consistita nel condurre i naufraghi recuperati in acque internazionali in un porto italiano a fronte di un espresso divieto di ingresso nelle acque territoriali ed in assenza di autorizzazione all'attracco, risulta scriminata dalla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.;

rilevato, quanto alla fattispecie di cui all'art. 1099 c.p., che il provvedimento interministeriale adottato il 15.6.2019, nel vietare l'ingresso il transito e la sosta dell'imbarcazione nel mare territoriale italiano, non faceva riferimento a specifiche ed individualizzanti situazioni di ordine e sicurezza pubblica che avrebbero potuto far ritenere pericoloso lo sbarco in Italia dei naufraghi, di talché, come condivisibilmente sostenuto dal pubblico ministero, non sussistono elementi sufficienti per ritenere che il passaggio della predetta imbarcazione possa definirsi "passaggio non inoffensivo" ai sensi dell'art. 19 UNCLOS;

ritenuto, infatti, che la "non inoffensività del passaggio" non possa essere desunta, in assenza di una specifica attività istruttoria (carente nel caso di specie), sul solo presupposto che i naufraghi fossero tutti stranieri senza documento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 116 e 408 ss. c.p.p.,

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copia del presente decreto e degli altri atti del fascicolo nei confronti degli aventi diritto (indagato/a, persona offesa e rispettivi difensori) che ne facciano richiesta.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Agrigento, 20.12.2021

Il giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa *Micaela Rajmendo*

UFFICIO DI AGRIENTO
DEPTO DI CANCELLERIA
AGRIENTO, 20.12.21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature of Dott.ssa Micaela Rajmendo]